



REGIONE LIGURIA
Il Presidente della Giunta Regionale

ORDINANZA n. 29/2020

Oggetto : Disposizioni per la gestione dei rifiuti costituiti da Dispositivi per la protezione individuale usati

VISTI:

- il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n.1, “Codice della Protezione Civile”;
- Il D. Lgs n.152 /2006 “Norme in materia ambientale”;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 3 febbraio 2020 n. 630 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
- il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile – coordinatore interventi ai sensi dell’o.C.D.P.C. - 27 febbraio 2020 n. 624 con il quale, tra l’altro, è stato nominato il Presidente della Regione Liguria quale Soggetto Attuatore ai sensi dell’art. 1 comma 1 della o.C.D.P.C. 630 del 3 febbraio 2020;
- l’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978 n.833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), in forza del quale il Presidente della Giunta Regionale può emanare Ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa all’intero territorio regionale o a parte del suo territorio comprendente più Comuni in materia di Igiene, Sanità pubblica e Polizia Veterinaria;
- il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 che adotta misure urgenti di contenimento del contagio;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 2020 avente ad oggetto “Razionalizzazione delle misure di gestione dell’emergenza al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID – 19”;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19,
- il Decreto-Legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-2019”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
- Il decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19) convertito dalla Legge 24 aprile 2020 n.27 che tra l'altro all'art. 4 prevede misure per potenziare la capacità di interventi del Sistema Sanitario;
- Il decreto legge del 25 marzo 2020 n.19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19);
- Il decreto legge del 8 aprile 2020 n.23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali);
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge del 25 marzo 2020 n.19 recante Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19);
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge del 25 marzo 2020 n.19 recante Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19);

VISTO in particolare , l'articolo 16 del D. L. n.18/2020 convertito in L. n.27/2020 ai sensi del quale : “1. Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall'articolo 5-bis, comma 3, del presente decreto.”

CONSIDERATO CHE :

alla luce delle disposizioni di cui al citato articolo 16 del D.l. n.18/2020, convertito dalla Legge 24 aprile 2020 n.27 nonché del DPCM 26 aprile 2020, che prevedono l'utilizzo di dispositivi di protezione

individuale per lo svolgimento di diverse attività quotidiane da parte di tutti i cittadini, è prevedibile un impatto sul settore della gestione rifiuti urbani del quantitativo relativo ai rifiuti rappresentati dai Dpi usati e non più utilizzabili, che rappresenterà una componente aggiuntiva all'usuale gestione dei Rsu, sia in termini quantitativi che qualitativi, nonché un incremento dei Dpi utilizzati da personale di attività produttive;

al fine di consentire una gestione di tali rifiuti nel rispetto del principio di salvaguardia della salute pubblica ed in particolare di riduzione di possibili rischi sanitari per gli operatori delle aziende di igiene urbana, risulta opportuno adottare opportune disposizioni rivolte ad Enti locali, ai Gestori dei servizi di igiene urbana ed ai Responsabili di attività produttive operanti sul territorio ligure;

VISTE le linee guida fornite da ISS nel Rapporto n.3/2020 "Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS COV 2", per quanto riguarda i rifiuti indifferenziati, categoria nella quale sono inclusi i Dpi :

"I rifiuti indifferenziati dovranno essere gestiti come da procedure vigenti sul territorio, evitando la loro manipolazione. Ove siano presenti impianti di termodistruzione, dovrà essere privilegiato l'incenerimento senza alcun pretrattamento o ulteriore selezione, in accordo con quanto riportato nel documento "Prime indicazioni generali per la gestione dei rifiuti – Emergenza COVID-19", approvato dal Consiglio SNPA in data 23 marzo 2020 e in cui si invitano le aziende a prevedere, in accordo con le autorità regionali, una serie di interventi atti a sostenere le attuali condizioni emergenziali.

Qualora non sia possibile procedere in tal senso, i rifiuti dovranno essere conferiti: i) in impianti di trattamento (es. trattamento meccanico, meccanico-biologico o biologico meccanico) purché sia sempre evitata la selezione manuale di tali rifiuti; ii) in impianti di sterilizzazione o iii) in discarica, senza pretrattamenti, confinando i rifiuti e riducendone il più possibile la movimentazione in discarica con apporto di materiale di copertura per evitare dispersione."

VISTO il resoconto della COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITA' ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI a seguito della audizione di ISPRA in data 7 MAGGIO 2020 - *Emergenza epidemiologica COVID-19 e gestione dei rifiuti nel quale si richiama il documento approvato il 23 marzo dal Sistema Nazionale Agenziale - SNPA che individua le modalità di gestione delle diverse fattispecie di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche nei termini seguenti:*

1. i rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata sono avviati alle consuete modalità di gestione ad eccezione dei casi in cui tali rifiuti debbano essere conferiti, sulla base delle indicazioni dell'ISS, nell'indifferenziato;

2. i rifiuti urbani indifferenziati, includendo fazzoletti, rotoli di carta, teli monouso, mascherine e guanti, sono classificati con il codice 200301 e gestiti secondo le seguenti modalità:

2.1 qualora raccolti con giro dedicato, i rifiuti indifferenziati provenienti da abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in quarantena obbligatoria, sono: i. prioritariamente avviati a incenerimento senza alcun trattamento preliminare; o ii. laddove tale modalità di gestione non possa essere attuata, i rifiuti sono conferiti agli impianti di trattamento meccanico biologico (TMB) se garantiscono l'igienizzazione del rifiuto nel corso del trattamento biologico (bioessiccazione o biostabilizzazione) e la protezione degli addetti dal rischio biologico, agli impianti di sterilizzazione o direttamente in discarica, senza alcun trattamento preliminare (previo eventuale inserimento dei sacchetti integri all'interno di appositi big-bags), limitando il più possibile, nella fase di coltivazione della discarica, la movimentazione dei rifiuti che andranno possibilmente confinati in zone definite della discarica. Deve essere garantita la copertura giornaliera dei rifiuti con un adeguato strato di materiale protettivo, tale da evitare ogni forma di dispersione;

2.2 in tutti gli altri casi, i rifiuti indifferenziati sono conferiti secondo le procedure in vigore sul territorio e gestiti secondo le consuete modalità di trattamento, applicando le necessarie precauzioni finalizzate ad evitare la manipolazione diretta dei rifiuti da parte degli operatori.

Il documento prevede che le indicazioni sopra riportate, individuate nella fase di lockdown per la gestione dei rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, dalle utenze produttive e commerciali assimilate a quelle domestiche che in tale fase risultavano operative, nella attuale fase 2, oltre che per i soggetti già previsti nella fase di lockdown, possano trovare applicazione anche per le utenze produttive e commerciali assimilate alle utenze domestiche che progressivamente riavvieranno le proprie attività.

- **Per le utenze non assimilate** l'attribuzione del pertinente codice rimane in capo al produttore secondo la procedura di classificazione seguente:

Le utenze produttive, in via generale, non sono assimilabili ai reparti delle strutture sanitarie, anche se non è possibile escludere a priori il rischio di presenza di casi di soggetti positivi non ancora diagnosticati. Si ritiene che la classificazione più corretta per i DPI usati e divenuti rifiuti, prodotti da utenze del sistema produttivo che non siano assimilate a quelle domestiche sulla base dei regolamenti comunali di raccolta e gestione dei rifiuti urbani, sia da ricercare nel sub capitolo 1502. Si ritiene, altresì, utile specificare che l'assegnazione del codice EER più opportuno dovrà essere effettuata dal produttore valutando la potenzialità del rischio infettivo associato ai propri rifiuti. Solo ove sia possibile, escludere, con ragionevole certezza, sulla base delle informazioni e delle evidenze disponibili il potenziale rischio infettivo, sarà possibile procedere alla identificazione del rifiuto attraverso il codice EER 15 02 03. A tal fine alcuni elementi di valutazione finalizzati all'esclusione del potenziale rischio infettivo possono essere rappresentati:

- a. dal monitoraggio dei casi di positività al virus dei lavoratori dell'unità locale dell'impresa negli ultimi 15 giorni;*
- b. dall'utilizzo di sistemi di sterilizzazione dei rifiuti;*
- c. dalla possibilità di sviluppare, qualora effettivamente applicabili, procedure di quarantena interna dei rifiuti presso il luogo di produzione per un periodo di tempo adeguato da valutare in accordo con l'ISS, al fine di garantire l'effettivo abbattimento della carica virale. Alcuni riferimenti bibliografici sembrano indicare che questa possa essere un'opzione attuabile.*

- *Per le utenze sanitarie si applica quanto disposto dal DPR 254/2003, che individua la corretta codifica nel capitolo 18 dell'elenco europeo dei rifiuti, sia ai fini della classificazione che per le relative modalità di gestione.*

Nel medesimo verbale della Commissione Parlamentare si stima un impatto sulla produzione rifiuti urbani in termini di 410 tonnellate/giorno per le mascherine usate ed 810 tonnellate/giorno per i guanti monouso;

CONSIDERATO CHE :

Il sistema di gestione dei rifiuti in Liguria risulta organizzato per la fase di smaltimento su impianti di trattamento meccanico biologico o trattamento in impianto a flusso unico e discariche funzionalmente connesse, non essendo disponibili impianti di incenerimento;

Tali sistemi di smaltimento, in considerazione dei sistemi automatizzati di trasferimento e trattamento del rifiuto, presentano sufficienti garanzie di sicurezza circa la tutela degli addetti agli impianti, mentre non sono compatibili con le esigenze di sicurezza richiamate i sistemi che prevedono la cernita manuale dei rifiuti indifferenziati;

Sulla base dei dati riportati nel citato Verbale della Commissione Parlamentare l'impatto sul sistema gestionale ligure della produzione di rifiuti costituiti da Dpi usati dai cittadini, rapportando la produzione ligure di Rsu a quella nazionale è stimabile in 8 tonnellate/giorno di mascherine e 16 tonnellate/giorno di guanti monouso, valori ai quali devono sommarsi i rifiuti Dpi derivanti da attività produttive;

RITENUTO opportuno definire disposizioni rivolte agli Enti locali, ai Gestori dei Servizi di igiene urbana ed ai Responsabili di attività produttive affinché le operazioni di gestione dei rifiuti costituiti da Dpi usati avvengano nel rispetto della massima tutela sanitaria dei cittadini, degli operatori dei servizi e dei lavoratori; tali disposizioni devono intendersi inerenti la fase di prima applicazione delle disposizioni del

DPCM 26 aprile 2020, nelle more della eventuale definizione ed organizzazione di sistemi gestionali dedicati a questa tipologia di rifiuti di cui Regione Liguria provvederà ad approfondire la fattibilità, anche alla luce di indicazioni ministeriali.

RITENUTO di stabilire modalità distinte, quanto alla necessità di classificazione dei rifiuti ed ai connessi aspetti inerenti responsabilità ed oneri della gestione, dalla raccolta allo smaltimento, fra Dpi utilizzati dai cittadini nelle circostanze in cui non sia possibile il distanziamento sociale, i Dpi utilizzati all'interno di attività produttive fornite dal responsabile dell'attività, ed i Dpi utilizzati all'interno di abitazioni segnalate da Autorità sanitaria per la presenza di soggetti positivi al Covid 19, in isolamento o quarantena obbligatoria;

RITENUTO inoltre di stabilire, per la gestione dei rifiuti costituiti da Dpi utilizzati all'interno di attività economiche o produttive, l'esenzione per le imprese con personale fino a dieci dipendenti, per tutta la durata del periodo emergenziale di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, dagli oneri inerenti il Registro di carico e scarico e la compilazione del Mud previsti dagli articoli 189 e 190 del D. lgs.152/2006, qualora tali adempimenti si rendessero necessari per effetto della sola produzione di rifiuti costituiti da Dpi;

RITENUTO di richiamare per i contravventori alle disposizioni della presente ordinanza, che abbandonino sul territorio dei Dpi utilizzati la sanzione amministrativa da 300 a 3000 euro sanzione cui all'articolo 255 c.1 del D.lgs.152/2006

RITENUTO

che sussistano le condizioni di estrema urgenza e necessità che richiedono l'adozione di provvedimenti immediati a tutela dell'igiene e della Sanità pubblica

Acquisito il parere favorevole di Arpal

Per le motivazioni di cui in premessa,

ORDINA

Le seguenti modalità per la gestione, nell'attuale fase emergenziale, dei rifiuti costituiti da Dispositivi di protezione per comunità usati, da parte dei cittadini, Dpi degli operatori di attività economiche e produttive e Dpi utilizzati all'interno di abitazioni segnalate da Autorità sanitaria per la presenza di soggetti positivi al Covid 19, in isolamento o quarantena obbligatoria :

1. Dispositivi di protezione per comunità utilizzati da cittadini nelle circostanze in cui non sia possibile il distanziamento sociale

I Dpi utilizzati dai cittadini costituiti da mascherine protezione individuale e guanti monouso di cui è necessario disfarsi sono classificati con codice EER 200301 e destinati al circuito dei rifiuti indifferenziati.

I rifiuti da dpi sono raccolti all'interno di due sacchi, uno dentro l'altro, ben sigillati, che non devono essere sottoposti a schiacciamento, e prima della raccolta riposti evitando comportamenti che possano lacerare l'involucro.

I rifiuti da dpi sono raccolti con le modalità seguite per il rifiuto indifferenziato (contenitori stradali o porta a porta) con le medesime frequenze ed avviati al successivo trattamento previsto per tale tipologia di rifiuti in ragione della dotazione impiantistica in essere.

Smaltimento DPI

Preso atto che l'incenerimento costituisce opzione preferenziale per lo smaltimento dei rifiuti da DPI e rilevato che tali impianti non sono presenti sul territorio regionale, il conferimento di tali rifiuti ai sistemi di smaltimento per rsu operativi in Liguria, (trattamento meccanico biologico e smaltimento in discarica o trattamento in impianto a flusso unico), rappresenta opzione con sufficienti garanzie di sicurezza circa la tutela degli addetti agli impianti, in considerazione dei sistemi automatizzati di trasferimento e

trattamento del rifiuto.

Devono essere sospesi, ove operativi tutti i trattamenti manuali effettuati sul rifiuto indifferenziato al fine di selezionare frazioni recuperabili, al fine di evitare il contatto con i rifiuti dpi.

2. Dpi utilizzati all'interno di attività economiche e produttive fornite dal responsabile dell'attività

La gestione dei Dpi utilizzati nell'ambito di attività produttive diverse dalle attività sanitarie avverrà secondo le usuali modalità seguite per la gestione dei rifiuti speciali prodotti dall'attività.

Di conseguenza le attività che si connotano quali :

- a) attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
- b) attività di demolizione, costruzione, nonché attività di scavo;
- c) lavorazioni industriali;
- d) lavorazioni artigianali;
- e) attività commerciali (qualora non assimilate dal regolamento comunale);
- f) attività di servizio;
- g) attività di recupero e smaltimento di rifiuti, incluse attività di potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e depurazione delle acque reflue ed abbattimento di fumi;

in tutti i casi in cui sia possibile, escludere, con ragionevole certezza, sulla base delle informazioni e delle evidenze disponibili, e delle cautele messe in opera dal responsabile dell'attività, il potenziale rischio infettivo, procederanno alla classificazione dei rifiuti costituiti da Dpi utilizzati dai propri dipendenti, forniti dal responsabile dell'attività stessa come segue:

- se pericolosi per classi di pericolo diverse dal rischio infettivo, con il codice EER 150202*;
- se non pericolosi con il codice EER 150203;

La gestione dei rifiuti in oggetto avverrà a cura e spese dell'azienda produttrice dei rifiuti, secondo le modalità di smaltimento prescelte dalla stessa.

E' fatta salva l'eventuale assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti non pericolosi aventi medesime caratteristiche e che derivino da attività identificate all'interno del Regolamento Comunale di cui all'art. 198 del D. Lgs. n.152/2006. In tali casi dovranno essere seguite le medesime modalità di gestione indicate al precedente punto 1.

2.1 Esenzione dagli oneri di cui agli artt.189 e 190 del D. Lgs.152/2006

di stabilire, per la gestione dei rifiuti costituiti da Dpi utilizzati all'interno di attività economiche o produttive, l'esenzione per le imprese con personale fino a dieci dipendenti, per tutta la durata del periodo emergenziale di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, dagli oneri inerenti il Registro di carico e scarico e la compilazione del Mud previsti dagli articoli 189 e 190 del D. lgs.152/2006, qualora tali adempimenti si rendessero necessari per effetto della sola produzione di rifiuti costituiti da Dpi;

3. Dpi utilizzati all'interno di abitazioni segnalate da Autorità sanitaria per la presenza di soggetti positivi al Covid 19, in isolamento o quarantena obbligatoria

Per questa tipologia di rifiuti dpi, si rinvia alle indicazioni di cui all'Ordinanza n. 8/2020 del Presidente

della Regione circa la gestione quali rifiuti sanitari.

I rifiuti sono gestiti in conformità alle disposizioni dettate dagli articoli 8 e 10 del DPR n.254/2003 e sono classificati con codice EER 180103*

Sanzione per l'abbandono dei Dpi usati sul territorio

I contravventori alle disposizioni della presente ordinanza, che abbandonino sul territorio dei Dpi utilizzati sono puniti con la sanzione amministrativa da 300 a 3000 euro sanzione di cui all'articolo 255 c.1 del D.lgs.152/2006

DISPOSIZIONI FINALI

La presente Ordinanza ha validità fino alla vigenza dello stato di emergenza dichiarato dalla Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.


La presente Ordinanza per gli adempimenti di legge è trasmessa:

- Ai Prefetti
- Ai Sindaci dei Comuni Liguri
- All'Anci
- Alle Associazioni di categoria rappresentative dell'industria, commercio ed artigianato

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente Ordinanza è pubblicata sul sito web della Regione Liguria

Genova, li 16 maggio 2020



Giovanni Toti